

ART. 15

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, capitolo 7002, per gli interventi dell'Anas sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio